



Coord. Nazionale
Penitenziari

Prot. n. 1745

li. 09-06-05

All.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico**

**Oggetto: Corsi di formazione per il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria.
Decreto ministeriale per lo svolgimento dei corsi e le procedure di valutazione conclusive.**

Con riferimento alla bozza di decreto ministeriale concernente l'argomento in oggetto, trasmessaci da codesto Ufficio con nota n. 0200534-2005 del 31 maggio 2005, si osserva quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che la bozza pervenutaci non pare tener adeguatamente conto del dettato dell'art. 22, 3° comma, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

Ai sensi di tale disposizione, difatti, *"I programmi d'insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatari dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione"*.

Nel merito delle singole e specifiche previsioni dell'ipotesi di D.M., si ritiene che sia necessaria una maggiore diversificazione della regolamentazione riferita al ruolo direttivo speciale rispetto a quella riguardante il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.

Al ruolo direttivo speciale, difatti, accede, mediante concorso interno, personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e destinatario di normativa contrattuale la cui applicazione non può ovviamente trovare soluzione di continuità durante la frequenza del corso di formazione e che, invece, non viene neanche citata nelle premesse.

In aderenza a tale principio, con esclusivo riferimento alla regolamentazione riguardante l'organizzazione dei corsi per il ruolo direttivo speciale si evidenzia:

- **Art. 4, comma 4:** la durata settimanale delle attività didattiche non pare possa essere fissata con DM. Al contrario, tale atto si dovrebbe limitare ad indicare che le ore di didattica

settimanali devono essere in ogni caso pari, o comunque non superiori, all'orario di lavoro settimanale fissato dalla normativa contrattuale. Deve essere, inoltre, espressamente indicato che le ore impiegate oltre quelle contrattuali d'obbligo devono essere retribuite come lavoro straordinario ovvero recuperate, su richiesta del dipendente, con turni di riposo compensativo (art. 9, comma 4, A.N.Q. del 31 luglio 2000, ed art. 21, A.N.Q. del 24 marzo 2004);

- **Art. 4, comma 5:** il calendario didattico, deve essere individuato previa contrattazione decentrata, rispetto ai tempi ed alle modalità, ed informazione ed esame congiunto, rispetto all'articolazione dell'orario di lavoro d'obbligo giornaliero e settimanale.
- **Art. 6, comma 2:** sarebbe opportuno che la formulazione prevedesse che la mancata partecipazione alle attività didattiche per un totale **pari ad una giornata di lezione**, secondo l'organizzazione didattica del corso, costituisce assenza ad una giornata didattica;
- **Art. 6:** dopo il comma 3, andrebbe inserito un ulteriore comma con cui andrebbe stabilito che non si debbano considerare assenze le giornate impiegate per partecipare ai lavori delle Commissioni previste dalla normativa contrattuale e regolamentare e quelle ad esse assimilabili, nonché quelle di permesso sindacale, almeno se fruite per partecipare a riunioni convocate dall'Amministrazione.

Si richiede, pertanto, la revisione e l'integrazione dell'ipotesi del D.M. di cui trattasi nel senso sopra indicato.

In attesa di riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tesei

